

FAQ - DOMANDE/RISPOSTE PIU' FREQUENTI

CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA

L.R. 10/2003 – Bando modalità e procedure per la presentazione delle domande

Aggiornamento a novembre 2006

Qui sono fornite le risposte alle domande più frequenti relative al contributo alla libera scelta educativa (o buono scuola).

Si avverte che le FAQ saranno via via integrate e precisate in base ai quesiti posti al Call Center della Regione, alle sedi regionali URP (Uffici Relazione con il Pubblico) e alle Scuole piemontesi.

1 - Chi può beneficiare del contributo?

Le famiglie con i figli a carico e gli studenti maggiorenni che hanno residenza in Piemonte e che frequentano una scuola con sede in Piemonte o nelle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna: è necessario che almeno il figlio per cui si chiede il contributo ed il genitore richiedente siano residenti in Piemonte.

2 - Quali sono le spese di frequenza ammissibili?

Tasse scolastiche, rette, contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione sostenute nell'anno scolastico 2006-2007 per le attività curricolari e documentabili dal richiedente.

3 - Quali sono le spese non ammissibili?

Sono escluse le spese sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, nonché le spese relative a libri di testo, servizi di mensa e convitto, spese per trasporto, sussidi e materiali didattici (es. divise, scarpe antistatiche, strumenti musicali, integrazione assicurazione, lezioni pratiche, ecc.), spese per il personale di assistenza o per l'educatore professionale che affianca l'insegnante di sostegno.

4 - Per gli studenti portatori di handicap è previsto qualcosa di specifico?

Sì. Per gli alunni portatori di handicap certificati (dalle ASL ai sensi della legge 104/1992) sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute direttamente dalla famiglia per il personale docente impegnato in attività didattica di sostegno

5 - Il contributo vale solo per le scuole paritarie?

Ribadendo che le spese ammissibili sono unicamente quelle relative a tasse scolastiche, rette, contributi d'iscrizione, di funzionamento e di gestione, il contributo vale per tutte le scuole statali e paritarie che hanno questo tipo di spese.

Non sono ammesse a contributo le spese per iscrizione e frequenza a scuole non statali anche se legalmente riconosciute, pareggiate o parificate non riconosciute paritarie ai sensi della legge 62/2000.

6 - Quale tipo di scuola deve frequentare lo studente?

La scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore (ad es. Istituti professionali - Istituti tecnici – Istituto d'Arte – Licei) statale o paritaria in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2006-2007.

Sono pertanto esclusi gli studenti frequentanti tutte le altre scuole o corsi formativi (ad es. scuola materna, corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione svolti da agenzie formative, corsi IFTS-Istruzione e formazione tecnica superiore, corsi post diploma anche se gestiti da scuole superiori, corsi triennali nel canale di istruzione e formazione professionale, corsi universitari).

7 - Chi può presentare domanda per il contributo?

Uno dei genitori residente in Piemonte del cui nucleo familiare fa parte il figlio/studente anche affidato (con decreto del Tribunale) per cui si chiede il contributo: anche lo studente deve risiedere in Piemonte.

Può presentare domanda anche chi esercita la patria potestà (ai sensi del codice civile) o lo studente maggiorenne.

8 - Nel caso di studente affidato a una comunità o ad una famiglia chi fa la domanda e qual è il reddito da considerare?

Lo studente minorenne in affidamento presso una comunità o istituti di assistenza costituisce nucleo familiare a sé stante e la domanda va presentata dal rappresentante legale/tutore indicando il reddito eventuale del ragazzo.

Lo studente in affidamento presso una famiglia (con provvedimento del giudice) fa parte del nucleo familiare della famiglia a cui è affidato che presenta la domanda in base al nucleo familiare come definito dal bando; il reddito è quello dei genitori affidatari, oltre all'eventuale reddito dello studente.

9 - La domanda per il contributo a quale anno scolastico si riferisce?

La domanda, da inviare entro il 25 gennaio 2007 (termine perentorio) si riferisce all'anno scolastico 2006/2007.

10 - Il contributo regionale previsto dalla legge regionale 10/2003 è cumulabile con altri contributi?

Sì, è complementare e cumulabile con altri contributi statali e regionali (ad esempio con le borse di studio e i libri di testo secondo le modalità definite dalla Regione e con il buono scuola statale secondo le modalità definite dai Ministeri competenti).

11 - Dove si può richiedere il modulo di domanda e la relativa documentazione?

Il modulo di domanda con la guida di compilazione e il bando è disponibile presso la scuola frequentata dallo studente o presso le sedi regionali degli Uffici Relazione con il Pubblico:

Torino P.zza Castello, 165

Alessandria Via dei Guasco, 1

Asti C.so Alfieri, 165

Biella Via Galimberti, 10/a

Cuneo P.le Della Libertà, 7

Novara Via Dominioni, 4

Verbania Via Albertazzi, 3

Vercelli Via A. Borgogna, 1

E' possibile scaricarlo anche dal sito <http://www.regione.piemonte.it/> della Regione Piemonte e dal sito <http://www.piemonte.istruzione.it/> della Direzione generale Ufficio scolastico regionale – MIUR.

12 - Che cosa si deve fare per presentare la domanda?

Occorre compilare il modulo in tutte le sue parti, sottoscriverlo, far firmare e timbrare l'attestazione (quadro D) alla scuola, allegare la fotocopia di un documento d'identità valevole e inviare la domanda per raccomandata semplice alla casella postale 545 – 10121 Torino.

13 - Bisogna compilare un modulo di domanda per ogni figlio/studente per cui si chiede il contributo?

No, va compilata una sola domanda che è composta da un modulo con i dati del richiedente e la situazione familiare e da tanti allegati di attestazione (quadro D) quanti sono i figli/studenti per i quali è chiesto il contributo.

14 - Dove e entro quando va presentata la domanda?

Entro il 25 gennaio 2007 (termine perentorio) deve essere spedita esclusivamente tramite raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) a: Regione Piemonte - Bando l.r. 10/2003 - Casella postale 545 - 10121 TORINO.

Fa quindi fede la data del timbro postale.

La spedizione tramite raccomandata è richiesta a tutela dell'utente in quanto è l'unica modalità di spedizione che garantisce l'inoltro della corrispondenza alla Casella postale e con data di spedizione certa; l'inoltro della domanda effettuato tramite altro mezzo (es: posta ordinaria, posta celere, raccomandata on-line, servizio di corriere, corrispondenza recapitata a mano) non garantisce il recapito ed è ad esclusivo rischio del mittente.

15 - La domanda può essere consegnata a mano presso gli Uffici della Regione?

No. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) alla casella postale della Regione, come indicato.

16 - Si può consegnare la domanda alla scuola?

No, la singola domanda va spedita tramite raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) alla casella postale 545 – 10121 Torino.

17 - Bisogna richiedere qualche certificato agli Uffici pubblici?

No. Semplicemente si deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità nelle forma dell'autocertificazione, il modulo della domanda predisposto dalla Regione, allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

18 - Che cosa deve fare la scuola?

Deve attestare nella sezione del modulo riservata alla scuola (quadro D) le spese ammissibili e la frequenza dello studente iscritto. Inoltre deve barrare la casella relativa all'Istituzione scolastica, scrivere il codice dell'Istituto ed apporre il timbro della scuola e la firma dell'incaricato.

19 - Che cos'è il codice regionale dell'Istituto, nella sezione riservata alla scuola? Il richiedente deve compilarlo?

E' un codice che le scuole utilizzano per la rilevazione scolastica ed il calendario scolastico, per potere identificare la scuola nel sistema informativo regionale. Ogni scuola deve riportare nella sezione di competenza il proprio codice regionale. E' anche possibile consultare il codice Regionale sul sito della Regione Piemonte nella pagina dedicata al buono scuola.

Per le regioni italiane limitrofe indicare il nome della regione nel modo seguente: LIGURIA, LOMBARDIA, VALLEDAOSTA, EMILIA.

Deve essere indicato dalla scuola.

20 - Se l'Istituzione scolastica ha più codici regionali quale codice deve essere indicato nella casella?

Quello riferito all'indirizzo di studio frequentato dallo studente per cui è chiesto il contributo

21 - Alla domanda si deve allegare copia delle ricevute o delle fatture della scuola ?

No, la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta deve essere conservata a cura del richiedente per cinque anni dall'assegnazione del contributo ed esibita solo nel caso di controllo da parte della Regione.

22 - Come si può sapere se la domanda è arrivata alla casella postale?

L'esito della spedizione si può sapere consultando il sito delle poste italiane alla pagina www.poste.it/postali/raccomandata cliccando sul servizio "dove e quando" oppure chiamando il call center di Poste Italiane al numero gratuito 80 31 60.

23 - Se dopo la presentazione della domanda lo studente cambia scuola o interrompe gli studi che cosa occorre fare?

Il richiedente e l'istituzione scolastica devono comunicare tempestivamente tali variazioni a: Regione Piemonte - Bando l.r. 10/2003 - Casella postale 545 -10121 TORINO.

L'Amministrazione regionale, anche ai fini del monitoraggio e controllo, richiederà alle scuole i dati sulle variazioni.

24 - Cosa si intende per nucleo familiare?

Si intende la famiglia esclusivamente costituita dai genitori anche conviventi e dai figli a carico, compresi gli affidati, che risultano dallo stato anagrafico.

Sono quindi esclusi gli altri familiari (ad. es. nonni, figli non a carico, altri parenti) anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I genitori non legalmente separati fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se con domicili differenti

Il convivente della madre o del padre, se residente con il bambino per cui viene chiesto il contributo, fa parte del nucleo.

Qualora la domanda sia presentata dallo studente maggiorenne dovrà essere indicata la composizione del relativo nucleo familiare.

Il nucleo familiare di riferimento è quello risultante alla data di sottoscrizione della domanda.

25 - Se convivo con una persona che non è il genitore del bambino, devo indicarla nel nucleo?

Sì, se il convivente risulta all'anagrafe come facente parte del nucleo familiare e se il richiedente risulta single, legalmente separato o divorziato dal genitore naturale.

26 - Di quale anno è il reddito da dichiarare?

Quello riferito ai redditi 2005 ed indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2006.

27 - Quando si può indicare il reddito presunto dell'anno 2006

Nel caso in cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare, lavoratori dipendenti, sia stato posto in condizione di mobilità o cassa integrazione nel periodo successivo all'ultima dichiarazione fiscale, e per un periodo superiore a tre mesi, anziché il reddito imponibile dell'anno 2005, potrà essere autocertificato il reddito presuntivo dell'anno 2006 di ciascuno dei componenti il nucleo familiare che si trovi nella condizione suspecificata.

28- Come si calcola il reddito presunto?

Il reddito presunto è dato dalla somma dei redditi percepiti o che si presume di percepire ancora nell'anno 2006 al lordo delle imposte.

29 - Come si deve dichiarare il reddito del nucleo familiare?

Per ogni componente il nucleo familiare alla data di sottoscrizione della domanda, percettore di reddito nel 2005, occorre dichiarare il reddito imponibile complessivo risultante:

- nel CUD dell'anno 2006 al punto 19 della parte B
- nel 730-3 anno 2006 al rigo 11
- nell'UNICO anno 2006 al rigo RN 6 colonna 2
- redditi percepiti all'estero convertiti in euro
- eventuali altri redditi imponibili (es: emolumenti dei dipendenti di organizzazioni internazionali che non ricadono sotto il regime fiscale italiano)

La sezione deve essere compilata per tutti i componenti anche in caso di reddito zero.

30 - Chi calcola l' indicatore della situazione reddituale?

Unicamente l'Amministrazione Regionale, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti del nucleo stesso, calcola l'indicatore che riconduce il reddito complessivo della famiglia ad un valore riferito ad ogni singolo componente.

31 - Come viene calcolato?

L'Amministrazione Regionale, per ottenere l'indicatore della situazione reddituale, divide la somma dei redditi imponibili di ciascun componente il nucleo familiare (come definito) per i coefficienti riferiti al numero di componenti il nucleo stesso.

32 - E' possibile fare un esempio?

Esempio di una famiglia con un reddito imponibile complessivo di 60.000,00 euro (25.000,00 + 35.000,00 = 60.000,00 euro di reddito dei due genitori) con due figli a carico. Il nucleo familiare è costituito da quattro componenti a cui corrisponde un coefficiente 2,46. Il rapporto tra 60.000,00 e 2,46 è pari a 24.390,00, quindi essendo inferiore a 25.000,00 euro rientra nei limiti previsti dell'indicatore.

Esempio di una famiglia con reddito imponibile complessivo di 11.932,00 euro costituita da un genitore e un figlio a carico. Il nucleo familiare è costituito da due componenti a cui corrisponde un coefficiente 1,57. Il rapporto tra 11.932 e 1,57 è pari a 7600,00 euro, quindi rientra essendo inferiore al limite previsto.

33 - Qual è il limite dell'indicatore reddituale per accedere al contributo?

Hanno diritto di concorrere all'assegnazione del contributo le famiglie che hanno un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a 25.000,00 euro. Se l'indicatore è superiore a tale limite la richiesta di contributo non è ammissibile.

Il limite di 25.000,00 euro dell'indicatore della situazione reddituale quindi non è il reddito imponibile complessivo.

34 - Può essere utilizzata l'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per richiedere il contributo?

No, l'attestazione ISEE non serve per richiedere il contributo alla libera scelta educativa.

35 - Per le famiglie che hanno un indicatore della situazione reddituale basso è previsto qualcosa di specifico?

Sì, per coloro che hanno un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a 7.600,00 euro non viene applicata la percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'indicatore della situazione e beneficiano prioritariamente del contributo con una percentuale più alta (75%).

36 - Quando si applica la percentuale di incidenza della spesa?

Si applica per coloro che hanno un indicatore della situazione reddituale superiore a 7.600,00 euro.

37 - Le famiglie con un indicatore reddituale superiore a 7.600,00 euro e una percentuale di incidenza della spesa sull'indicatore inferiore al 2 per cento sono ammesse al contributo?

No.

38 - E' possibile fare un esempio di applicazione della percentuale di incidenza della spesa sull'indicatore reddituale?

Ad esempio nella famiglia con indicatore della situazione reddituale di 24.390,00 euro, applicando il 2 per cento di percentuale di incidenza della spesa, deve essere documentata una spesa superiore a 487,00 euro per poter concorrere alla graduatoria per l'assegnazione del contributo.

39 - Come viene definita la graduatoria?

La graduatoria, che viene predisposta solo in caso di risorse finanziarie non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, viene stilata con il procedimento seguente:

1. prioritariamente si assegnano i contributi a coloro che hanno un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a 7600,00 euro (soglia non sottoposta alla percentuale di incidenza delle spese ammissibili del 2%);
2. poi si calcola la percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili in rapporto all'indicatore della situazione reddituale che deve essere superiore al 2 per cento escludendo le richieste che hanno una percentuale di incidenza inferiore;
3. sulle richieste ammissibili si definisce la graduatoria secondo l'ordine decrescente del risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva per tutti i figli/studenti per l'indicatore della situazione reddituale, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Al numeratore l'importo della spesa non può essere superiore a quello indicato nel regolamento (euro 1500,00 per elementari; euro 2200,00 per medie inferiori, euro 2500,00 per secondarie superiori). Ad esempio per le scuole superiori se la spesa scolastica sostenuta per un figlio/studente è di 4000,00 euro al numeratore si possono computare solo 2500,00 euro; invece in caso di una spesa di 2000,00 euro al numeratore va computata tale spesa.

40 - Come viene calcolato il contributo?

L'importo del contributo per ogni studente verrà calcolato come da tabella specificata nel bando.

Ad esempio, se l'indicatore della situazione reddituale è pari a 12.000,00 la percentuale di copertura di spesa è pari al 60% della spesa scolastica ammissibile con un tetto massimo di 900,00 euro se il figlio frequenta la scuola elementare, di 1.320,00 se frequenta la scuola media, di 1.500,00 se frequenta la scuola superiore.

Ad esempio, sempre considerando un indicatore della situazione reddituale pari a 12.000,00, se le spese ammissibili per la scuola elementare ammontano a 1.400,00 euro il contributo sarà pari a 840,00 euro (60% di 1.400,00), mentre se ammontassero a 1.800,00 sarebbe di 900,00 euro perché il 60% di 1.800,00, pari a 1080,00, è superiore al tetto massimo erogabile.

41 - Vengono composte graduatorie per ogni figlio e diversificate per ordine e grado di istruzione?

No, la graduatoria è unica. La posizione in graduatoria dipende dal rapporto tra la spesa complessivamente sostenuta nelle scuole statali e paritarie da ogni richiedente e l'indicatore della situazione reddituale del suo nucleo familiare.

Ad esempio nel caso di tre figli di cui uno frequentante la scuola elementare paritaria con una spesa di 1300,00 euro, uno frequentante la scuola media paritaria con una spesa di 2500,00 euro e uno frequentante la scuola secondaria superiore statale con una spesa di 150 euro, al numeratore si sommeranno i seguenti valori:

1300 (per elementare) + 2.200 (il massimale di spesa per la scuola media) + 150 (per superiore), pari a 3850 euro che si divideranno per l'indicatore della situazione reddituale della famiglia di 21.052 euro, sempre ipotizzando un reddito imponibile di 60.000, euro per un nucleo familiare di cinque componenti con coefficiente 2,85.

42 - Tutti coloro che sono ammessi in graduatoria beneficeranno del contributo?

Nella graduatoria rientreranno i beneficiari ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie essendo queste predefinite. Quindi alcuni richiedenti anche se inseriti in graduatoria potrebbero essere esclusi dal contributo.

43 - Nel calcolo del contributo sono previste maggiorazioni per i figli studenti portatori di handicap?

Sì, se l'handicap è certificato e se la famiglia ha sostenuto la spesa per l'insegnante di sostegno. In tale caso si applica una maggiorazione del 50 per cento sul contributo assegnabile per l'alunno portatore di handicap.

44 - Ogni famiglia può fruire di un solo contributo?

No. Può fruire di tanti contributi quanti sono i figli/studenti a carico che ne hanno diritto.

45 - Il contributo può raggiungere qualunque importo?

No. Il contributo massimo erogabile per figlio/studente non può superare gli importi indicati nella tabella riportata nel Bando, eventualmente maggiorati del 50% in caso di alunno portatore di handicap per il quale la famiglia abbia sostenute spese per l'insegnante di sostegno.

46 - Quando e come verrà erogato il contributo?

L'erogazione del contributo avverrà con assegno bonifico intestato al richiedente dopo l'approvazione della graduatoria - che sarà pubblicata sul sito della Regione e sul Bollettino Ufficiale.

Ai beneficiari del contributo verrà data comunicazione scritta individuale. Analogamente per coloro che non saranno ammessi al contributo.

47 - Se dal momento della presentazione della domanda a quello dell'assegnazione del contributo intervengono dei cambiamenti nell'indirizzo civico cosa si deve fare per evitare ritardi e disguidi nell'erogazione del contributo?

Il richiedente il contributo deve inviare tempestivamente alla Casella postale 545, indicata nel bando, una comunicazione con la quale segnala le variazioni intervenute .